



COMUNE DI BACOLI

(Provincia di Napoli)

ORD. n° 140 del 23.08.06 Prot. 19037

IL SINDACO

Premesso che in molte zone del Comune si registra l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici;

che tale situazione porta all'inevitabile conseguenza del manifestarsi, in particolare nelle ore serali e notturne, di schiamazzi che turbano la quiete pubblica, di risse ed episodi di violenza per futili motivi;

Considerato che il predetto fenomeno - estremamente pregiudizievole per l'ordine e la sicurezza pubblica - ha assunto proporzioni rilevanti ed è collegato anche alla vendita per asporto di bevande superalcoliche, alcoliche ed analcoliche, anche a soggetti minorenni, praticata da numerosi esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche, disco-pub e attività similari presenti sul territorio, aperti nelle ore serali e notturne;

Dato atto che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi commerciali e, successivamente, i relativi contenitori vengono abbandonati, dopo l'uso, in luoghi pubblici senza alcun riguardo per la pulizia dei medesimi, in aperto contrasto con le norme di igiene dei suoli e dell'abitato, costituendo ciò, fonte di pericolo per i cittadini che abitano nei pressi di quei luoghi e/o vi transitano;

che gli stessi contenitori possono costituire oggetti contundenti o taglienti, in caso di risse;

Rilevato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di Cittadini, in tal senso, a seguito delle quali sono intervenute la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine e ravvisate ragioni di pubblico interesse ad emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno innanzi descritto, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e che hanno il diritto di fruirla in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Ritenute comprovate e prioritarie le esigenze di tutela della pubblica incolumità, della quiete pubblica e dell'ordine pubblico e di provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, vietando, ai predetti esercizi commerciali, la vendita per asporto di bevande superalcoliche, alcoliche ed analcoliche nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998 n° 114;

Vista la legge 21 novembre 1981, n° 689;

Visti gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 2, del D.Lgs n° 267/2000, che assegnano al Sindaco la competenza nell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, rispettivamente, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n° 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti delle ordinanze comunali;

ORDINA

- 1) Nel territorio del Comune di Bacoli è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche, alcoliche ed analcoliche, di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, da parte degli esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche, disco-pub e attività similari presenti sul territorio, nella fascia oraria dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo.
- 2) La presente disposizione è efficace per l'intero periodo dell'anno.
- 3) Il divieto di cui al punto 1) non si applica qualora l'esercente effettui servizio a domicilio del cliente.
- 4) Le violazioni delle disposizioni di cui al precedente punto 1) saranno punite con la sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n° 267/2000.
- 5) Nell'ipotesi di recidiva nella stessa violazione si procederà alla sospensione per giorni 15 (quindici) dell'attività commerciale.
- 6) Qualora si verifichi una ulteriore ipotesi di recidiva (plurima), il Responsabile del settore VI procederà alla revoca dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio commerciale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet ufficiale del Comune di Bacoli e sui siti con maggiore rilevanza locale;
- eseguita dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bacoli e da chiunque altro spetti farla osservare;
- trasmessa al Comandante della Polizia Municipale, ai singoli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Bacoli e, per opportuna conoscenza, al Magistrato Dirigente della sezione distaccata del Tribunale di Pozzuoli (NA), al Comandante della locale stazione dei Carabinieri, al Prefetto di Napoli, al Questore di Napoli ed ai restanti soggetti Responsabili delle Forze dell'Ordine;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini previsti dalla legge.

Bacoli li _____

IL SINDACO
Avv. Antonio Coppola